



Città di Arese
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 28.07.2020, esecutiva.

SOMMARIO

<u><i>Art. 1 – Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione.....</i></u>	<u><i>3</i></u>
<u><i>Art. 2 - Presupposto dell'imposta.....</i></u>	<u><i>3</i></u>
<u><i>Art. 3 - Soggetto passivo.....</i></u>	<u><i>3</i></u>
<u><i>Art. 4 - Fabbricati.....</i></u>	<u><i>4</i></u>
<u><i>Art. 5 – Assimilazione all'abitazione principale.....</i></u>	<u><i>4</i></u>
<u><i>Art. 6 - Esenzioni.....</i></u>	<u><i>5</i></u>
<u><i>Art. 7 - Riduzioni.....</i></u>	<u><i>6</i></u>
<u><i>Art. 8 – Aree Fabbricabili.....</i></u>	<u><i>6</i></u>
<u><i>Art. 9 – Terreni agricoli.....</i></u>	<u><i>8</i></u>
<u><i>Art. 10 – Disposizioni particolari sui versamenti.....</i></u>	<u><i>8</i></u>
<u><i>Art. 11 - Interessi.....</i></u>	<u><i>8</i></u>
<u><i>Art. 12 - Riscossione.....</i></u>	<u><i>8</i></u>
<u><i>Art. 13 - Limiti di esenzione.....</i></u>	<u><i>9</i></u>
<u><i>Art. 14 – Rateizzazione avvisi di accertamento.....</i></u>	<u><i>9</i></u>
<u><i>Art. 15 - Rimborsi.....</i></u>	<u><i>10</i></u>
<u><i>Art. 16 – Entrata in vigore.....</i></u>	<u><i>10</i></u>

Art. 1 – Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Arese dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1 comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili.
2. Non costituiscono presupposto dell'imposta l'abitazione principale o assimilata e le pertinenze della stessa, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'imposta è dovuta per anni solari - a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria - proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'Imposta Municipale Propria è il proprietario degli immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.
2. Sono altresì soggetti passivi:
 - a. Il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche diritto di abitazione al genitore affidatario dei figli;
 - b. Il concessionario in caso di concessione di aree demaniali;
 - c. Il locatario in caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
3. Per le seguenti fattispecie particolari sono tenuti al versamento dell'imposta:
 - a. L'amministratore del bene in caso di multiproprietà;
 - b. L'amministratore di condominio – se quest'ultimo è stato costituito - nel caso di parti comuni dell'edificio accatastate in via autonoma o come bene comune censibile;

- c. Il curatore fallimentare o il commissario liquidatore nel caso di immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, che vi devono provvedere entro tre mesi dalla data di trasferimento degli stessi.
4. In presenza di più soggetti passivi con riferimento allo stesso immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi oggettivi e soggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazioni delle esenzioni o agevolazioni.

Art. 4 - Fabbricati

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente;
2. Non sono considerati fabbricati ai fini dell'imposta le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati ma prive di rendita catastale, quali ad esempio i fabbricati in corso di costruzione e i fabbricati collabenti, che pertanto sono assoggettate all'imposta secondo le regole previste per le aree fabbricabili;
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
4. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano per uno solo degli immobili. In questo caso i contribuenti devono indicare su quale degli immobili posseduti intendono far valere le agevolazioni;
5. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitariamente all'unità ad uso abitativo;
6. Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o complesso immobiliare dell'abitazione, purché tale destinazione risulti dall'atto notarile di compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente;
7. In caso di possesso di più immobili appartenenti alle categorie catastali di cui al comma 5, ed in assenza di dichiarazione da parte del contribuente, vengono d'ufficio considerate pertinenziali le unità immobiliari con rendita maggiore.

Art. 5 – Assimilazione all'abitazione principale

1. Ai fini dell'imposta sono assimilate all'abitazione principale e beneficiano delle medesime agevolazioni, fatto salvo che appartengano alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9:
 - a. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- d. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dello stesso;
- e. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla Carriera Prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f. L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la già menzionata agevolazione può essere applicata ad una sola di queste. Il contribuente deve presentare apposita comunicazione, valida – in assenza di variazioni - anche per le annualità successive, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica la condizione.

Art. 6 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a. Gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti e dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973;
 - d. I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e. I fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle Organizzazioni Internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - f. Gli immobili posseduti ed utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
 - g. Gli immobili di proprietà delle onlus regolarmente iscritte ai registri di cui al D. Lgs. n. 460/1997, con riferimento alla sola quota d'imposta di competenza comunale;
 - h. Gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari;
 - i. I fabbricati e le aree di proprietà privata assoggettati a vincolo di uso pubblico perpetuo sulla base di apposita convenzione o atto stipulati con l'Ente o, per immobili costituiti ad uso pubblico prima del 1997, in forza di legge, regolamento e/o definiti nell'ambito di un titolo abilitativo di natura edilizia.
2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.
3. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita (c.d. beni merce) e non locati, si applicano le disposizioni normative vigenti

Art. 7 - Riduzioni

1. La base imponibile è ridotta del 50% per:
 - a. I fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;
 - b. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, per la quale il soggetto attivo si riserva la facoltà di verificarne la veridicità;
 - c. Le unità immobiliari e le relative pertinenze, così come definite dall'art. 8, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nel Comune di Arese. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Arese un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, oppure attraverso la presentazione di un apposito modulo prestampato predisposto dal Comune al quale allega copia del contratto registrato.
2. Ai fini della lettera b) del precedente comma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Trattasi pertanto di immobili in stato di degrado fisico sopravvenuto, quali quelli diroccati, pericolanti, fatiscenti, la cui condizione non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che pertanto necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e del vigente Regolamento Edilizio Comunale. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
3. La riduzione presuppone la presentazione entro l'anno fiscale di riferimento della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 lettera b. e decorre dal verificarsi del presupposto della riduzione medesima. Su tali dichiarazioni l'Ente si riserva di effettuare controlli a campione.
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Art. 8 – Aree Fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

2. Indipendentemente dalla loro qualificazione, sono soggette ad imposta tutte le aree la cui edificabilità è desumibile dal piano di governo del territorio oggetto di adozione da parte del Comune, a prescindere dalle approvazioni successive.
3. Ai fini dell'imposta, non sono comunque da considerare edificabili:
 - a. le aree sottoposte a vincoli giuridici, di natura pubblica o privata, che escludono in via permanente la possibilità di qualsiasi edificazione;
 - b. le aree pertinenziali al fabbricato ai fini urbanistici, purché accatastate unitariamente allo stesso. Non sono considerate pertinenziali ai fini dell'imposta le aree accatastate distintamente e autonomamente rispetto al fabbricato;
 - c. i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali. Nel caso in cui le attività di cui sopra siano svolte solo su una parte dell'area, la restante parte della stessa rimane soggetta ad imposta quale area fabbricabile.
4. La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, salvo quanto previsto al comma successivo, determinato – in assenza di quanto previsto dal successivo comma 2 – tenendo in considerazione i diversi fattori incidenti sull'edificabilità dell'area nonché sulla base dei valori di mercato realizzati nella zona per la vendita di aree con analoghe caratteristiche, anche prendendo come riferimento stime parametriche effettuate dagli enti preposti.
5. Nel caso in cui intervengano in corso d'anno variazioni negli strumenti urbanistici, il valore venale imponibile dell'area è aggiornato con riferimento alla data di adozione della modifica e con decorrenza da quest'ultima.
6. Il Comune, con specifico provvedimento, può determinare periodicamente per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site sul territorio. Qualora l'imposta risulti correttamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello fissato non si procede ad accertamento, fatto salvo che non vi sia un diverso valore dichiarato in atto pubblico o perizia di cui al successivo comma 7 o in qualunque atto prodotto o sottoscritto dal contribuente o proveniente da Enti terzi.
7. In presenza di atti di cui al precedente comma (ad es. compravendite, donazioni, successioni ecc.) il valore imponibile sul quale calcolare l'imposta è quello dichiarato nell'atto stesso. Per gli anni successivi a quello in cui è avvenuto l'atto, il valore deve essere confrontato con quello venale in comune commercio di cui ai commi 4 o 6 e l'imposta deve essere versata sulla base del maggiore dei due.
8. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il soggetto attivo si riserva la possibilità di verificare tale perizia.
9. Nel caso in cui l'Ente si avvalga della facoltà di cui al comma 6 del presente articolo, è ammessa la presentazione di una perizia di parte solo qualora si riscontri la presenza di particolari e oggettivi elementi negativi che riguardino specificatamente quel terreno, che non abbiano carattere generale e che non siano già stati considerati nella determinazione dei valori minimi di riferimento, anche mediante il riconoscimento di apposite riduzioni e/o agevolazioni. Il soggetto attivo si riserva la possibilità di verificare comunque tale perizia.
10. La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei casi di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato oppure di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica così come definiti dall'art. 3 comma 1 lettere c), d) e f) del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. Tale disposizione si applica a decorrere dalla data di inizio dei lavori sino alla data di ultimazione del fabbricato, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

11. Non si effettuano rimborsi qualora la maggiore imposta versata derivi da una diversa valutazione delle aree fabbricabili.

Art. 9 – Terreni agricoli

1. Ai fini dell'imposta, per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
2. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli:
 - a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione. Nel caso di comproprietà, l'esenzione si applica solo alle quote possedute dai soggetti che presentano le caratteristiche menzionate nel presente comma;
 - b. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

Art. 10 – Disposizioni particolari sui versamenti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del presente Regolamento, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri. Il contitolare che ha effettuato il versamento è tenuto a presentare apposita dichiarazione con indicazione dei contitolari per conto dei quali ha eseguito il pagamento;
2. I termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, ad eccezione degli immobili di categoria D, gravati da una quota IMU di spettanza statale, qualora si verificano gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria o vi siano particolari situazioni di disagio economico con determinazione di carattere regolamentare del Consiglio Comunale.

Art. 11 - Interessi

1. La misura annua degli interessi, sia per le somme a debito che per quelle a credito del contribuente, è calcolata sulla base del saggio legale vigente e con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data in cui sono diventati esigibili.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi utilizzata per l'emissione degli avvisi di accertamento è pari al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

Art. 12 - Riscossione

1. L'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
3. Sono soggetti legittimati alla riscossione forzata:
 - a. Il Comune o Società Partecipata affidataria del servizio;
 - b. L'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
 - c. I soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 446/1997.

4. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
5. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

Art. 13 - Limiti di esenzione

1. Per i casi in cui il pagamento deve avvenire a seguito di denuncia del soggetto passivo, con ruolo ordinario o con suo versamento diretto in autoliquidazione, il limite di esenzione, inteso per ogni singola annualità e non alle singole rate di acconto e saldo, è fissato in € 6,00:
2. Per i casi in cui il pagamento viene richiesto a seguito della notifica di un atto di accertamento, il limite di esenzione, individuato nell'importo complessivo dell'atto comprensivo di sanzioni ed interessi, escluse le spese di notifica, è fissato in € 12,00:
3. Qualora sussistano crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, è consentita al Funzionario Responsabile la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico, ritenendosi comunque antieconomica l'azione nei casi in cui tale credito sia complessivamente inferiore ad € 50,00 o quando sia di importo inferiore o pari alle spese previste per l'esecuzione delle necessarie procedure.

Art. 14 – Rateizzazione avvisi di accertamento

1. Il contribuente che si dovesse trovare in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica e che non riporti morosità relative a precedenti dilazioni, può presentare al Comune o al Soggetto Gestore un'istanza di rateizzazione nella quale dovrà indicare gli estremi dell'atto del quale intende dilazionare il pagamento, il numero di rate e l'indirizzo, anche di posta elettronica, presso il quale ricevere le successive comunicazioni.
2. Il contribuente al momento della richiesta deve altresì attestare ai sensi del D.P.R. 445/2000 la sussistenza delle condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, pena l'esclusione dal beneficio della rateizzazione.
3. In caso di accoglimento della richiesta, il Funzionario Responsabile invia al contribuente, anche tramite posta elettronica, un'apposita comunicazione contenente il piano di rateizzazione, redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - Importo minimo rateizzabile: superiore ad **€ 100,00** comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica
 - Numero massimo di rate concedibili:
 - da € 100,01 a € 500,00: quattro rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00: dodici rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00: ventiquattro rate mensili;
 - da oltre € 6.000,01: trentasei rate mensili;
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
5. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi calcolati al saggio legale vigente.
6. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

Art. 15 - Rimborsi

1. Il soggetto passivo può richiedere al Comune o al Soggetto Gestore il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare sono maggiorate degli interessi calcolati al saggio legale vigente maggiorato di due punti percentuali ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Non si procede alla liquidazione del rimborso qualora la somma dovuta, comprensiva degli interessi, non superi l'importo di € 12,00.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2020.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con quanto prescritto.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.